

DASSAULT SYSTEMES ITALIA S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in versione completa il 29 gennaio 2013

<i>Revisione n. 01</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 25 gennaio 2016</i>
<i>Revisione n. 02</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>In data 27 marzo 2019</i>
<i>Revisione n. 03</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>In data 30 marzo 2021</i>

INDICE

A	Premessa – L’attività di Dassault Systemes Italia S.r.l.	1
1.	Il Decreto Legislativo	2
1.1.	Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	2
1.1.1	Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante	2
1.1.2	Le sanzioni	3
1.1.3	Le fattispecie di reato	3
1.1.4	Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio	5
1.1.5	I reati contro la Pubblica Amministrazione	6
1.1.6	I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	9
1.1.7	Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio	10
1.1.8	I reati societari	12
1.1.9	Abusi di mercato	14
1.1.10	Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	14
1.1.11	Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	15
1.1.12	Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona	15
1.1.13	Reati transnazionali	16
1.1.14	I reati commessi all’estero	17
1.1.15	Reati informatici e trattamento illecito di dati	17
1.1.16	Reati tributari	17
1.1.17	Altri reati	19
1.2.	L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	23
2.	L’adozione del Modello	26
2.1	Struttura Organizzativa	26
2.2	Breve analisi della Corporate Governance di DASSAULT ITALIA	27
2.2.1	Il Consiglio di Amministrazione	27
2.3	Obiettivi perseguiti e adozione del Modello	29
2.3.1	Obiettivi del Modello e suoi punti cardine	29
2.3.2	Approvazione del Modello	30

2.4	Rapporto tra Modello e Codice Etico	30
2.5	Destinatari del Modello	32
3.	Aree di rischio	33
3.1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	33
3.2	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	37
3.3	Reati societari	38
3.4	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	40
3.5	Reati informatici	40
3.6	Reati in materia di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e delitti contro l'industria ed il commercio	41
3.7	Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate	42
3.8	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa – Reato di auto-riciclaggio	42
3.9	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	44
3.10	Reati tributari	44
3.11	Altre tipologie di reato	45
3.12	Integrazioni delle aree di rischio	45
4.	Procedure e principi di controllo	46
4.1	Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione	48
4.1.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	48
4.1.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	49

4.2	Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	59
4.2.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	59
4.2.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	61
4.3	Protocolli - Reati societari	63
4.3.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	63
4.3.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	65
4.3.3	Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati	68
4.4	Protocolli - Reati in materia di violazione del diritto d'autore	72
4.4.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	72
4.4.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	74
4.5	Protocolli - Reati informatici	76
4.5.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	76
4.5.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	78
4.6	Protocolli - Reati in materia di contraffazione, alienazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e delitti contro l'industria ed il commercio	80
4.6.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	80
4.6.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	81
4.7	Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate	82
4.7.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	82
4.7.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	83
4.8	Protocolli - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa – reato di auto-riciclaggio	84
4.8.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	84

4.8.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	86
4.9	Protocolli – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	92
4.9.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	92
4.9.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	93
4.10	Protocolli - Reati tributari	93
4.10.1	Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione	93
4.10.2	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	95
5.	Organismo di Vigilanza (OdV)	100
5.1	Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	100
5.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	101
6.	Flussi informativi	104
6.1	Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi di DASSAULT ITALIA	104
6.2	Reporting verso l'OdV: flussi informativi e segnalazioni	105
6.2.1	Flussi informativi	105
6.2.2	Segnalazioni - Whistleblowing	106
7.	Diffusione del modello	109
7.1	Formazione del personale	109
7.2	Informativa a Collaboratori Esterni e Partner	110
8.	Sistema disciplinare	111
8.1.	Principi generali	111
8.2.	Violazioni del modello	111
8.3.	Misure nei confronti dei Dipendenti	111
8.4.	Misure nei confronti degli Amministratori	114
8.5.	Misure nei confronti dei Dirigenti	114
8.6.	Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi	115
8.7.	Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing	115
9.	Adozione ed aggiornamento del Modello	117

Allegato 1: Organigramma	119
Allegato 2: Codice Etico di Gruppo	119

A Premessa – L'attività di Dassault Systemes Italia S.r.l.

Dassault Systemes Italia S.r.l. (di seguito "DASSAULT ITALIA" e/o "**Società**"), in base allo statuto può svolgere le seguenti attività:

- lo sviluppo, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, il noleggio, la manutenzione e l'installazione di qualunque programma di software e di macchinari e attrezzature o di altri componenti della medesima natura e di ogni altro servizio od attività necessari al raggiungimento di questo scopo.

In particolare la Società opera attivamente nel settore della commercializzazione di software PLM (*Product Lifecycle Management*), CAD e 3D *Digital Mock-up*, che permettono agli utenti di creare, simulare, analizzare e condividere progetti in 3D. Sono offerti, altresì, servizi di pre e post-vendita, finalizzati all'architettura, configurazione, installazione ed implementazione del software.

L'attività viene svolta presso la sede legale in Milano e la sede operativa in Padova, ove sono impiegati complessivamente circa 170 dipendenti.

Il fatturato della Società si attesta intorno ad Euro 78 mln circa.

DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti diretti, indiretti ed occasionali con la Pubblica Amministrazione.

1. Il Decreto Legislativo

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito, il **"Decreto"**), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati **"Enti"**) per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste¹ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente²;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva³).

1.1.3 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione⁴;
- reati societari⁵;
- abusi di mercato⁶;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro⁷;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio⁸;
- delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo⁹ e in strumenti e segni di riconoscimento;

¹ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

² Art. 6, comma 5 del Decreto.

³ Art. 18, Sezione II menzionata.

⁴ Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" del Decreto.

⁵ Art. 25-ter, Sezione III menzionata.

⁶ Art. 25-sexies, Sezione III menzionata.

⁷ Art. 25-septies, Sezione III menzionata.

⁸ Art. 25-octies, Sezione III menzionata.

⁹ Art. 25-bis, Sezione III menzionata.

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini¹⁰;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù¹¹, l'adescamento di minorenni¹², e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili¹³;
- reati transnazionali¹⁴;
- reati informatici e trattamento illecito di dati¹⁵;
- delitti di criminalità organizzata¹⁶;
- delitti contro l'industria e il commercio¹⁷;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁸;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁹;
- reati ambientali²⁰;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato²¹;
- reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina²²;
- razzismo e xenofobia²³;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse²⁴;

¹⁰ Art. 25-*quater*, Sezione III menzionata.

¹¹ Art. 25-*quinquies*, Sezione III menzionata.

¹² Reato inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dell'articolo 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

¹³ Art. 25-*quater*1, Sezione III menzionata.

¹⁴ Legge 16 marzo 2006, n. 146.

¹⁵ Art. 24-*bis*, Sezione III menzionata.

¹⁶ Art. 24-*ter*, Sezione III menzionata.

¹⁷ Art. 25-*bis*1, Sezione III menzionata.

¹⁸ Art. 25-*novies*, Sezione III menzionata.

¹⁹ Art. 25-*decies*, Sezione III menzionata.

²⁰ Art. 25-*undecies*, Sezione III menzionata.

²¹ Art. 25-*duodecies*, Sezione III menzionata.

²² Art- 25-*duodecies*, Sezione III menzionata.

²³ Art. 25-*terdecies*, Sezione III menzionata.

²⁴ Art. 25-*quaterdecies*, Sezione III menzionata.

- reati tributari²⁵
- reato di contrabbando²⁶.

1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle *Authority*, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L’art. 357 c.p. definisce “*pubblico ufficiale*” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

²⁵ Art. 25-*quinqüiesdecies*, Sezione III menzionata.

²⁶ Art. 25-*sexiesdecies*, Sezione III menzionata.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce *“persona incaricata di un pubblico servizio”* colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio”*.

1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario²⁷**: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni** da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario²⁸ mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **frode nelle pubbliche forniture²⁹**: l'alterazione dell'esecuzione e l'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche³⁰**: percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico

²⁷ Art. 316-bis c.p..

²⁸ Art. 316-ter c.p..

²⁹ Art. 356 c.p..

³⁰ Art. 640-bis c.p..

- o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³¹: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 - **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³²: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 - **concussione**³³, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
 - **corruzione per l'esercizio della funzione**³⁴, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
 - **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**³⁵, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
 - **corruzione in atti giudiziari**³⁶: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
 - **induzione indebita a dare o promettere utilità**³⁷: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
 - **istigazione alla corruzione**³⁸: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.

³¹ Art. 640, comma 2, n. 1 c.p..

³² Art. 640-ter c.p..

³³ Art. 317 c.p..

³⁴ Art. 318 c.p..

³⁵ Art. 319 c.p..

³⁶ Art. 319-ter c.p..

³⁷ Art. 319-quater c.p..

³⁸ Art. 322 c.p.

- **peculato**³⁹: ossia il caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**⁴⁰: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**⁴¹: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
- **traffico di influenze illecite**⁴²: ossia il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**⁴³: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **abuso d'ufficio**⁴⁴: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

³⁹ Art. 314 c.p.

⁴⁰ Art. 316 c.p.

⁴¹ Art. 322-bis c.p.

⁴² Art. 346-bis c.p.

⁴³ Art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898

⁴⁴ Art. 323 c.p.

1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25-*septies* nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi di tali disposizioni normative, l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

È d'obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.1.7 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648-bis e 648-ter c.p. già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico)⁴⁵.

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **Ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- **Riciclaggio:** è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

⁴⁵ "Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'**elemento soggettivo**, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'**elemento materiale**, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen." (Cass. Pen., 12 aprile 2005, ric. De Luca).

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **Ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- **Riciclaggio:** la fattispecie di reato è a dolo generico.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "*money laundering*" ossia "*lavaggio di denaro*") venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato "*sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*".

Si trattava, pertanto, di una **ricettazione qualificata** dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990 (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò **sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa** dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con la Legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, **l'elencazione tassativa** dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your customer rule* ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Reato di auto-riciclaggio

L'art. 3 della Legge 15 dicembre n. 186, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio", ha introdotto, inter alia, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il reato dell'auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 del codice penale; in dettaglio il novello articolo punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita".

Il comma 5 dell'art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l'inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all'art. 25-octies.

1.1.8 I reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61⁴⁶, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (art. 2621 e 2621-bis c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa

⁴⁶ Art. 3.

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;

- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 *bis* c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci e degli altri organi sociali;
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.) **e istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;

- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

1.1.9 Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;
- **manipolazione dei mercati** (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);

- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.).

1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Varie ipotesi rilevanti:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2, c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;

- **detenzione di materiale pedopornografico** (art. 600-*quater* c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-*quater* 1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
- **adescamento di minorenni** (art. 609-*undecies* c.p.);
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.).

1.1.13 Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina**: favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio**: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**;
- **induzione a non rendere dichiarazioni**: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;

- **favoreggiamento personale:** offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

1.1.14 I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.15 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.);
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.);
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.);
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.).

1.1.16 Reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili",

con le integrazioni di cui al D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, emanato in attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), ha introdotto nel corpo del Decreto, all'art. 25-*quinquiesdecies* le seguenti fattispecie di reato:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, D. Lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 4, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- **omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 5, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo

complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- **indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 10, quater D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

1.1.17 Altri reati

Delitti di Criminalità Organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter* **Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: **Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore:**

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", introduce tra i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 i **"Reati Ambientali"**, tra cui:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 4, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06).
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüiens* c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

Il D. Lgs. 109/2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", richiama all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 22 comma 12 bis D. Lgs. n. 286/1998 (**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**).

Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina

L'art. 30, comma 4 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del

lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 i **reati di procurato ingresso illecito**, di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di **favoreggiamento della permanenza clandestina**, ex art. 12, comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

Razzismo e xenofobia

L’art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017 (legge Europea 2017)” ha inserito nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 l’articolo 25-terdecies, relativo ai reati **di razzismo e xenofobia**.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L’art. 5, comma 1 della la legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) ha inserito nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-quaterdecies, relativo alle seguenti fattispecie di reato:

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reato di contrabbando

L’art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha recepito la Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale, ed ha inserito nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-sexiesdecies, relativo al **reato di contrabbando** previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

1.2. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto⁴⁷ introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l’Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁴⁷ Art. 6, comma 1, del Decreto.

- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.2.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze⁴⁸:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁴⁹.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁵⁰.

1.2.2 DASSAULT ITALIA e l'adozione del Modello: introduzione

DASSAULT ITALIA, al fine di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle proprie attività, ha ritenuto di adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo", in linea con le

⁴⁸ Art. 6, comma 2, del Decreto.

⁴⁹ Art. 6, comma 3, del Decreto.

⁵⁰ Art. 6, comma 4, del Decreto.

prescrizioni del Decreto (di seguito “**Modello**”), come meglio illustrato nel cap. 2 che segue.

DASSAULT ITALIA ritiene che l’adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico⁵¹, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con la Società, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira DASSAULT ITALIA nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, DASSAULT ITALIA ha proceduto all’analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida formulate da Confindustria.

⁵¹ Come definito al paragrafo 2.4 del presente Modello.

2. L'adozione del Modello

Le aree di operatività aziendale

La Società, come evidenziato in premessa, opera attivamente nel settore della commercializzazione di software PLM (*Product Lifecycle Management*), CAD e 3D *Digital Mock-up*, che permettono agli utenti di creare, simulare, analizzare e condividere progetti in 3D. Mediante la piattaforma 3DEXPERIENCE, gli applicativi distribuiti dalla Società offrono funzionalità complete di modellazione, contenuti e simulazione in 3D, *Social Innovation*, innovazione collaborativa e *Information Intelligence*, per generare il giusto valore per i clienti finali, operanti in diversi settori, tra i quali: aerospaziale e difesa, architettura, edilizia ed ingegneria delle costruzioni, prodotti di largo consumo e vendita al dettaglio, prodotti di consumo confezionati e vendita al dettaglio, energia, processo e servizi di pubblica utilità, servizi finanziari e alle imprese, *high tech*, macchine e impianti industriali, bioscienze, navale e *offshore*, risorse naturali, trasporti e mobilità.

La Società svolge anche attività di servizi di pre e post-vendita, finalizzati all'architettura, configurazione, installazione ed implementazione del software.

Il Gruppo di appartenenza

DASSAULT ITALIA appartiene al gruppo Dassault Systemes (il "**Gruppo DSY**"), quotato sul mercato borsistico di Parigi (Francia). In particolare il Gruppo DSY, costituito nel 1981, opera attivamente nel settore della realizzazione e commercializzazione di *software* applicativi e della fornitura di servizi correlati, al fine di supportare il processo di innovazione nelle società. Il Gruppo propone software di progettazione in 3D e soluzioni evolutive di 3D *Digital Mock-up* e PLM, capaci di trasformare il modo in cui prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti.

Il Gruppo DSY opera in tre aree geografiche, Europa, USA ed Asia, ha un fatturato pari a circa €4.000 miliardi ed impiega personale per un numero complessivo pari a circa 20.000 unità.

2.1 Struttura Organizzativa

DASSAULT ITALIA è una società a responsabilità limitata, che si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo funzionale, come riportata nell'organigramma allegato (Allegato 1).

I *principali processi sensibili* che DASSAULT ITALIA ha individuato al proprio interno sono riconducibili principalmente a tutte le funzioni operative, attraverso le quali la Società svolge la propria attività.

Nell'organigramma sono state riprodotte tali funzioni/processi operativi nei quali i reati individuati possono generarsi. L'individuazione di tali funzioni/processi è stata fatta utilizzando la *medesima nomenclatura* in uso in ambito DASSAULT ITALIA e riportata nella struttura organizzativa della Società.

In sintesi le principali *funzioni/processi a rischio reato* (come meglio evidenziato nel successivo capitolo 3) sono:

- *Amministratore delegato;*
- *Human resources;*
- *Marketing;*
- *Finance;*
- *Legal;*
- *Business transformation Sales;*
- *Value solutions;*
- *Professional channel;*
- *Business transformation Technical.*

2.2 Breve analisi della Corporate Governance di DASSAULT ITALIA

Gli organi di *corporate governance* di DASSAULT ITALIA sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Sindaco Unico;
- Società di revisione, a cui è demandata la revisione legale dei conti.

2.2.1 Il Consiglio di Amministrazione

1. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di statuto sociale, fatte salve le materie riservate alla competenza dei soci, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui possieda almeno il 90% delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possieda tutte le quote della società medesima.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati.

2. Doveri degli Amministratori

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; dedicano ad essa il tempo necessario; deliberano in modo informato; mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati informano il

Consiglio delle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli Amministratori Delegati, ivi compreso il Presidente quando allo stesso vengono attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella Società) e da Amministratori non esecutivi.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che, per specifiche competenze, sono in grado di contribuire all'assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.

In caso di nomina di procuratori, agli stessi devono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.

4. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea e le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva (anche mediante i mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, oltre che in adunanza collegiale, sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

5. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta collegiale, ne determina l'ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare;
- b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;

c) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e sull'andamento generale della Società;

d) rappresenta la Società.

6. Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte dei propri poteri - fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge - ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti, determinandone i poteri.

2.2.2 Sindaco Unico

La Società dispone di un Sindaco Unico nominato con decisione dei soci. Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

2.2.3 Società di revisione

Alla società di revisione, nominata dall'Assemblea, spetta la revisione legale dei conti.

2.3 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

DASSAULT ITALIA, in osservanza all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.3.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L'adozione del Modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto⁵², si propone, inoltre, di sensibilizzare tutti coloro che operano, in nome e/o per conto di DASSAULT ITALIA, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

⁵² Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**Attività Sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano, in nome e/o per conto di DASSAULT ITALIA, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "Attività Sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.3.2 Approvazione del Modello

Il presente Modello, nella sua prima versione, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di DASSAULT ITALIA con delibera del 29 gennaio 2013.

2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Tale complesso di regole è completato dal *Code of Business Conduct*⁵³, in essere presso DASSAULT ITALIA (di seguito il "**Codice Etico**"), in quanto società del Gruppo DSY; in particolare il Codice Etico (Allegato 2) rappresenta l'insieme dei principi e dei valori su cui si fonda DASSAULT ITALIA, costituendo un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale dell'ente".

⁵³ Trattasi del Codice Etico adottato a livello di Gruppo.

Ne consegue che sussiste una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico tale da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza; al riguardo si osserva che DASSAULT ITALIA presenta già una adeguata struttura organizzativa funzionale, il cui sviluppo ha dato luogo al presente Modello.

Inoltre ciascuna funzione aziendale soggiace ad una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo, adottati a livello di Gruppo, che già limitano, in ambito di ragionevole discrezionalità, il "modus operandi" degli amministratori e con essi delle funzioni apicali e dei soggetti sottostanti.

L'insieme di tali "procedure", "regole di comportamento" e "norme deontologiche" sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti per via informatica, e vengono, inoltre, comunicate agli Organi di Controllo internazionale (*Compliance Officer*) che a cadenze annuali effettuano controlli anche di *compliance* presso la Società. Ai fini del presente Modello si definiscono con l'espressione **Policy DSY**, l'insieme delle procedure, delle policy adottate a livello di Gruppo, costituenti parte integrante del presente Modello.

Di seguito si riporta l'elenco delle policy DSY adottate ed implementate presso la Società, rilevanti anche ai fini del D.lgs. 231/01:

- *Policy anticorruzione;*
- *Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza;*
- *Policy in materia di riservatezza;*
- *Policy di tutela dei dati personali relativi alle risorse umane;*
- *Linee Guida relative alle normative in tema di esportazioni;*
- *Whistleblowing procedure;*
- *Regolamento in materia di informazioni privilegiate;*
- *Linee Guida sui conflitti di interessi;*
- *Linee Guida per interagire con gli intermediari;*
- *Policy sull'utilizzo degli strumenti elettronici, IT, mezzi di comunicazione;*
- *Investing hiring process;*
- *DS Global travel policy guidelines;*
- *Company car program;*
- *Corporate principles of social responsibility;*
- *Information Security;*

- *Marketing guidelines.*

2.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in DASSAULT ITALIA, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a DASSAULT ITALIA, operano su mandato della medesima o sono legati a DASSAULT ITALIA da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

DASSAULT ITALIA comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con DASSAULT ITALIA.

DASSAULT ITALIA condanna qualsiasi comportamento che per qualsivoglia ragione si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.

3. Aree di rischio

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di DASSAULT ITALIA nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner.

In particolare tale sezione si propone come obiettivo quello di identificare, per ciascuna macro-categoria di reati ritenuta rilevante, i processi aziendali, le c.d. “Attività Sensibili/aree di rischio”, nell’ambito delle quali può essere potenzialmente commesso un reato richiamato dal D. Lgs. 231/01.

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati qui considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali rapporti possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra DASSAULT ITALIA ed una pubblica funzione o un pubblico servizio, relativa all’esercizio dell’attività della Società.

Per rapporti indiretti, si intendono:

- eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la pubblica Amministrazione: se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall’Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai prodotti e servizi di DASSAULT ITALIA, tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto;
- attività strumentali ai fini della commissione di un reato.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l’attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell’ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate, si rileva che DASSAULT ITALIA **intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche** rapporti sotto tutti e tre i profili descritti (diretto, indiretto e occasionale).

Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che DASSAULT ITALIA ha individuato al proprio interno.

RAPPORTI DIRETTI		
Attività Sensibili	Area	Reato
• Vendita di prodotti software ed erogazione di servizi ed assistenza tecnica ad Enti Pubblici mediante procedura negoziata	• Amministratore Delegato • Business transformation Sales • Legal • Business Transformation Technical • Marketing	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

RAPPORTI DIRETTI		
Attività Sensibili	Area	Reato
• Acquisizione e gestione di contratti con Enti Pubblici mediante partecipazione a procedure ad evidenza pubblica	• Amministratore Delegato • Business Transformation Sales • Legal • Business Transformation Technical • Marketing	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

RAPPORTI INDIRETTI		
Attività Sensibili	Area	Reato
• Assegnazione / gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di fornitura • Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale • Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazione e omaggi • Selezione e gestione dei dipendenti, collaboratori • Gestione della liquidità e contabilità • Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria	• Amministratore Delegato • Business Transformation Sales • Legal • Business Transformation Technical • Human Resources • Finance • Marketing	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

RAPPORTI OCCASIONALI		
Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	• Amministratore Delegato • Business Transformation Sales • Legal • Business Transformation Technical • Human Resources • Finance	• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)

3.2 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Società presenta i rischi tipici di una società di servizi, che opera all'interno di uffici.

Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che DASSAULT ITALIA ha individuato al proprio interno.

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione degli adempimenti e dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle seguenti attività: - aggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi” ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D. Lgs. 81/2008; - obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.	• Amministratore Delegato • Legal • Human Resources	• Omicidio colposo (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

3.3 Reati societari

La Società è soggetta a revisioni e controllo periodici da parte di auditor esterni.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di operazioni straordinarie • Gestione delle operazioni societarie	• Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Legal • Finance	• False comunicazioni sociali (art. 2621-2621-bis c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

• Gestione del rapporto con gli Organi di Controllo		• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
---	--	--

La Società svolge attività di vendita di software applicativi e di fornitura di servizi di pre e post-vendita; trattasi di processi aziendali nell'ambito dei quali sussiste il rischio potenziale di commissione del reato di corruzione tra privati. Di seguito si indicano le principali attività **sensibili**:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione della commercializzazione dei prodotti informatici • Partecipazione a gare indette da soggetti privati • Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne (ciclo acquisti) • Selezione e gestione dei dipendenti, dei collaboratori • Gestione della liquidità e contabilità • Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi • Gestione dei rimborsi spese ai dipendenti e spese di rappresentanza	• Amministratore Delegato • Business Transformation Sales • Legal • Marketing • Human Resources • Business Transformation Technical • Professional channel • Value solutions	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

3.4 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Società ha disponibilità di prodotti informatici protetti dal diritto d'autore.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Acquisizione di prodotti informatici • Cessione a terzi di diritti relativi a prodotti informatici • Installazione di programmi informatici protetti	• Amministratore Delegato • Business Transformation Technical • Legal • Business Transformation Sales • Marketing	• Riproduzione e divulgazione di un'opera protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, L. n. 633/1941) • Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o altre attività sempre volte all'elaborazione di programmi e contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

3.5 Reati informatici

La Società gestisce dispositivi, programmi informatici, effettua servizi di installazione ed implementazione, presso i propri clienti, oltre che curare la gestione del proprio sistema informativo.

Pertanto sussiste il rischio potenziale di commissione di reati informatici, rispetto ai quali si individuano le seguenti attività sensibili:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica • Gestione ed utilizzo dei prodotti informatici presso i clienti	• Amministratore Delegato • Business Transformation Technical • Human Resources	• Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

		danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)
--	--	--

3.6 Reati in materia di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e delitti contro l'industria ed il commercio

La commercializzazione di prodotti informatici con marchi ed oggetto di brevetto, segni distintivi, può potenzialmente costituire un processo sensibile:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione delle attività di commercializzazione dei prodotti informatici	• Amministratore Delegato • Business Transformation Sales • Legal • Business Transformation Technical • Marketing	• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473-ter c.p.) • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

3.7 Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate

L'appartenenza ad un gruppo quotato e la circostanza che alcuni dei clienti di DASSAULT ITALIA sono società quotate sui mercati finanziari rendono possibile il possesso da parte delle funzioni indicate nella tabella seguente di informazioni potenzialmente idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazioni "price sensitive").

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione delle informazioni privilegiate (economiche, patrimoniali, finanziarie e strategiche) inerenti le società clienti, acquisite in occasione degli incarichi svolti • Gestione e comunicazioni delle informazioni al mercato	• Amministratore Delegato • Legal • Human Resources • Finance	• Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF) • Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF)

3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa – Reato di auto-riciclaggio

Come evidenziato nel paragrafo 1.1.7, il nucleo delle quattro ipotesi di reato, ivi incluso pertanto l'autoriciclaggio, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa).

Pertanto, occorre valutare accuratamente la provenienza degli importi che vengano riversati nel patrimonio della società, con la precisazione che qualora tali proventi siano di fonte esterna, in presenza dei relativi presupposti, si integrano gli estremi delle fattispecie penali di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, se, invece, di fonte interna si ricade nella fattispecie dell'autoriciclaggio.

Conseguentemente, le aree di attività ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati in tale paragrafo sono quelle che ineriscono:

- all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- alla realizzazione di investimenti;

- alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

A tali processi deve necessariamente aggiungersi la gestione della fiscalità quale area specifica inerente alla commissione dei reati tributari, quali reati presupposto del reato di autoriciclaggio.

Da ciò consegue che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, autoriciclaggio, sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori) • Gestione degli investimenti • Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo • Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti • Gestione del cash pooling • Gestione delle operazioni societarie	• Amministratore Delegato • Business Transformation • Legal • Human Resources • Finance	• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.) • Auto-riciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

3.9 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Attività Sensibili	Area	Reato
• Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale	• Amministratore Delegato • Legal • Human Resources	• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

3.10 Reati tributari

Sulla scorta dell'analisi effettuata all'interno di DASSAULT ITALIA, il rischio di commissione di reati tributari è connesso alle attività propedeutiche e di esecuzione degli adempimenti tributari; in dettaglio le principali Attività Sensibili sono le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
• Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti • Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive • Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive • Processo di gestione e archiviazione della documentazione contabile • Gestione delle operazioni societarie	• Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Human Resources • Finance • Legal • Marketing • Business Transformation SalesSales • Professional Channel	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs.74/2000)

3.11 Altre tipologie di reato

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i reati legati all'immigrazione, i reati di razzismo e xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, il reato di contrabbando, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico.

3.12 Integrazioni delle aree di rischio

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “Attività Sensibili” potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di DASSAULT ITALIA, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.

4. Procedure e principi di controllo

La presente sezione si propone come obiettivo quello di individuare, per ciascuna classe di reati rilevanti per DASSAULT ITALIA, i protocolli generali e i protocolli specifici, che devono essere rispettati dagli amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali” di DASSAULT ITALIA), nonché dai Collaboratori, Consulenti e Partner (di seguito Esponenti Aziendali, Collaboratori, Consulenti e Partner congiuntamente i “Destinatari”).

Tutti i Destinatari, pertanto, nella misura in cui essi sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Attività Sensibili ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di DASSAULT ITALIA, si attengono ai principi e ai protocolli della presente sezione, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati presi in considerazione.

Il Sistema di controllo interno

In tale prospettiva penal-preventiva, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse, ove possibile.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- i protocolli di controllo previsti dal presente Modello;
- le Policy DSY di Gruppo;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi, ripresi e declinati anche nei menzionati protocolli:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta segregazione dei compiti);

- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente nella Società prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti.

Regole di Condotta

Alla luce di quanto sopra, la presente sezione ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei protocolli procedurali specifici (le “**Regole di Condotta**”) cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con DASSAULT ITALIA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le Policy DSY adottate ed implementate presso la Società;
- le altre regole previste dal sistema di controllo interno.

In particolare le Policy DSY di Gruppo, che costituiscono parte integrante del presente Modello, hanno la funzione di assicurare che le attività in esse previste vengano effettuate conformemente ai principi adottati dal gruppo e alle indicazioni del *management*, assicurando nel contempo a quest’ultimo un adeguato grado di controllo e supervisione sulle attività compiute a tutti i livelli, grazie ai riferimenti comuni cui tutte le società del Gruppo si devono rifare. Pertanto, il rispetto delle regole contenute nelle Policy DSY di Gruppo contribuisce in modo sensibile alla minimizzazione del rischio di commissione di Reati nello svolgimento delle attività aziendali, cosicché esse vanno scrupolosamente osservate dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori, Consulenti e Partner, ove applicabili, quali vere e proprie Regole di Condotta. Queste ultime,

pertanto, comprendono: i protocolli previsti dal presente capitolo del Modello, il Codice Etico, le Policy DSY di Gruppo e le altre regole previste dal sistema di controllo interno.

Ai Collaboratori, Consulenti e Partner devono essere portati a conoscenza il Modello, il Codice Etico e le Policy DSY di Gruppo, ove applicabili.

4.1 Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione

4.1.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori, Consulenti e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *fatto divieto*, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Partner in generale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di DASSAULT ITALIA, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (l'economicità del regalo o omaggio non deve sconfinare le prassi consuete), o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per DASSAULT ITALIA. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o per la finalità di promozione della "brand image" di DASSAULT ITALIA. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dall'Amministratore Delegato, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono

essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Doveri

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della P.A. con riferimento alle Attività Sensibili devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- gli incarichi conferiti ai Consulenti e Partner, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a DASSAULT ITALIA;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura al di fuori dell'utilizzo inerente la piccola cassa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree di rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY di Gruppo e dal Codice Etico.

4.1.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei doveri e divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.1.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di DASSAULT ITALIA, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Vendita di prodotti software ed erogazione di servizi ed assistenza tecnica ad Enti Pubblici mediante procedura negoziata	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A., nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; ▪ individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare DASSAULT ITALIA nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura; ▪ stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
<i>Gestione operativa</i>	È necessario che sia previsto quanto segue: ▪ una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di entrare in trattativa con la P.A.; ▪ un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i contratti conclusi e per quelli in cui si procede alla procedura negoziata/trattativa. Inoltre: ▪ la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri; ▪ la documentazione utilizzata ai fini della partecipazione alla trattativa deve essere opportunamente archiviata; ▪ il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi; ▪ il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato; ▪ coloro che partecipano agli incontri con la Pubblica Amministrazione devono essere muniti di apposita delega e devono essere in numero non inferiore a due;

	▪ i contratti stipulati con la P.A. devono contenere le specifiche clausole previste dalla Legge n. 136/2010 ove specificamente richiesto.
<i>Policy DSY</i>	Devono essere rispettate, in particolare, le procedure <i>Policy anti-corruzione e marketing guidelines</i> .
Protocollo 2 – Partecipazione a Gare Pubbliche	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A., nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; ▪ individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare DASSAULT ITALIA nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura; ▪ stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
<i>Gestione operativa</i>	È necessario che sia previsto quanto segue: ▪ verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna anche di Gruppo) della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando; ▪ verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando; ▪ effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi (verifiche effettuate dalla funzione Legal, delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, verifica dell'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando);

	▪ procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la pubblica amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi; ▪ monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione; ▪ il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi; ▪ il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato; ▪ coloro che partecipano agli incontri con la P.A. devono essere muniti di apposita delega e devono essere in numero non inferiore a due; ▪ i contratti stipulati con la P.A. devono contenere le specifiche clausole previste dalla Legge n. 136/2010 ove specificamente richiesto.
Policy DSY	Devono essere rispettate, in particolare, le procedure <i>Policy anti-corruzione</i> e <i>marketing guidelines</i> .

Protocollo 3 – Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di fornitura

Deleghe, Procure e poteri	Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici per conto di DASSAULT ITALIA deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola ad hoc per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.
Gestione operativa	Con riferimento a tale area sensibile è necessario il rispetto dei seguenti protocolli: ▪ prevedere una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica l'ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;

	▪ individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto o servizio, attraverso l'acquisizione di più preventivi (almeno tre); ▪ determinare regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento; ▪ pianificare attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato).
Contrattualistica	I contratti tra DASSAULT ITALIA e i collaboratori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del D. Lgs. 231/2001. I collaboratori, consulenti e partner coinvolti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che preveda la valutazione preliminare e l'approvazione finale da parte dell'Amministratore Delegato. L'OdV deve verificare la regolarità ed il rispetto, da parte di tutti gli Esponenti Aziendali intervenuti, della procedura connessa alla selezione e valutazione dell'incaricato, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione. Nei contratti con i collaboratori, consulenti e partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (es: clausole risolutive espresse o penali).

<i>Protocolli specifici per gli acquisti di beni e servizi</i>	Nel processo di acquisto di beni e servizi devono essere rispettati i seguenti principi: ▪ tutti gli acquisiti in nome e per conto della Società devono avvenire in conformità alle procedure operative aziendali; ▪ i beni e i servizi sono acquistati da fornitori qualificati; ▪ gli acquisti di beni e servizi avvengono esclusivamente sulla base di richieste formulate per iscritto, che vengono evase e approvate da parte dall'Amministratore Delegato; ▪ il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi è effettuato solo a seguito dell'avvenuto ricevimento del bene o servizio, nonché della verifica della conformità del bene o servizio alla richiesta d'ordine effettuata; ▪ l'acquisto di beni o servizi avviene in un contesto concorrenziale nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio acquistato.
<i>Protocolli specifici per l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali</i>	Nel processo di affidamento delle consulenze e degli incarichi professionali devono essere rispettati i seguenti principi: ▪ l'affidamento di una consulenza o di un incarico professionale deve rispondere ad obiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno della organizzazione aziendale; ▪ l'affidamento di una consulenza o di un incarico professionale avviene esclusivamente sulla base di una richiesta formulata per iscritto, che viene evasa con l'intervento da parte dall'Amministratore Delegato; ▪ la scelta del consulente o del professionista deve essere fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esempio, iscrizione in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi); ▪ la scelta del consulente o del professionista deve essere fondata su criteri di valutazione soggettivi verificabili (quali a titolo di esempio, la comprovata competenza nello specifico settore e lo svolgimento di precedenti incarichi similari); ▪ il pagamento del corrispettivo per la consulenza o l'incarico professionale è effettuato a fronte dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

Conflitti di interesse	Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con soggetti pubblici deve essere informato l'Organismo di Vigilanza. Inoltre gli Esponenti Aziendali sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione, previsti a livello di Gruppo, sul conflitto di interessi e sulla corruzione (<i>Policy anticorruzione e Linee Guida sui conflitti di interessi</i>).
Informazioni verso l'OdV	All'OdV devono essere comunicate le seguenti informazioni: ▪ operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, che non rispecchiano gli standard adottati dalla società; ▪ tutte le operazioni di incasso al di sotto/di sopra dei termini ordinari di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).

Protocollo 4 – Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale

Gestione operativa	Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione dei contenziosi, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere comunque portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e all'attenzione dell'OdV per importi superiori a Euro 100.000; per importi inferiori le comunicazioni vanno fatte alla funzione Legal, che le riporterà all'ODV nel corso delle verifiche periodiche di quest'ultimo.
---------------------------	--

Protocollo 5 – Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

Gestione operativa	Il processo di gestione delle liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi si articola nelle seguenti fasi: ▪ analisi dell'opportunità di effettuare l'elargizione; ▪ approvazione da parte del soggetto aziendale munito dei necessari poteri; ▪ erogazione dell'elargizione. A tali fini devono essere rispettati i seguenti principi: ▪ rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nelle <i>policy anti-corruzione e marketing guidelines</i>;
---------------------------	---

	▪ evidenza documentale della richiesta formale di elargizione da parte del beneficiario sottoscritta dal relativo legale rappresentante; ▪ evidenza documentale contenente le informazioni e la documentazione a supporto per la valutazione della richiesta (es: beneficiario, tipologia di erogazione, richiesta formale, finalità della elargizione, valore economico); ▪ valutazione della opportunità di effettuare l'elargizione, attraverso la verifica dello scopo della stessa, della congruità del valore, della coerenza con le attività svolte dalla Società; ▪ approvazione della elargizione da parte del soggetto munito dei necessari poteri; ▪ evidenza della quietanza attestante l'avvenuto ricevimento della elargizione da parte del beneficiario. Con specifico riferimento agli omaggi, gli stessi sono ammessi esclusivamente se di modico valore e se riconducibili alle normali relazioni di cortesia o pratiche commerciali. Atti di cortesia commerciale devono essere in ogni caso previamente autorizzati.
Informazioni verso l'OdV	All'OdV deve essere comunicata con periodicità semestrale una lista degli omaggi/donazioni/sponsorizzazioni effettuate, con indicazione dell'oggetto, valore economico, destinatario, ragione della regalia.

Protocollo 6 – Selezione e gestione dei dipendenti, dei collaboratori

Gestione operativa del processo di selezione	La gestione del processo di selezione, assunzione del personale si articola nelle seguenti fasi: ▪ selezione del personale; ▪ assunzione. A tali fini devono essere rispettati i seguenti principi: ▪ le richieste di assunzione di una nuova risorsa sono approvate dalla funzione aziendale preposta; ▪ nella fase di acquisizione dei <i>curricula</i>, le fonti di reperimento degli stessi devono essere tracciabili attraverso la conservazione dei <i>curricula</i> ricevuti, indipendentemente dall'esito dei colloqui; ▪ nella fase di selezione del candidato dovranno essere previsti criteri di valutazione oggettivi, tra cui in particolare il criterio
---	--

	attitudinale e quello di idoneità professionale; la valutazione del candidato anche in considerazione del profilo, sarà affidata ad una pluralità di soggetti distinti (prevedendo almeno un referente della funzione <i>Human Resources</i> ed il responsabile della funzione richiedente l’inserimento di risorsa in azienda); ▪ eventuali benefit devono essere gestiti attraverso criteri di assegnazione predefiniti e formalizzati; ▪ all’atto della sottoscrizione della lettera di assunzione, il neo-assunto riceve una copia del Modello e del Codice Etico e assume l’obbligo di rispettare le prescrizioni ivi contenute; la lettera di assunzione deve inoltre contemplare la clausola di risoluzione del contratto in caso di violazione delle suddette prescrizioni; ▪ all’atto di sottoscrizione del contratto di collaborazione, il neo collaboratore riceve copia del Modello e del Codice Etico e si assume l’obbligo di rispettarne i principi; il contratto di collaborazione deve inoltre contemplare la clausola di risoluzione in caso di violazione dei suddetti principi.
Policy DSY	Deve essere rispettata la policy <i>Investing hiring process</i> .

Protocollo 7 – Gestione dei flussi monetari e finanziari

Transazioni finanziarie – principi generali	Nessun pagamento può essere effettuato in contanti. Le transazioni fatte con la P.A. devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/12010, che impone tra l’altro l’utilizzo di un conto corrente dedicato. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Deve esistere un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento.
--	---

<i>Gestione operativa</i>	Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari si articola nelle seguenti fasi: ▪ richiesta ordine di pagamento; ▪ autorizzazione al pagamento; ▪ effettuazione del pagamento; ▪ controllo/riconciliazione a consuntivo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti protocolli: ▪ predisposizione della lista delle fatture in pagamento da parte della funzione aziendale a ciò preposta; ▪ effettuazione dei pagamenti da parte della funzione preposta in conformità al sistema di deleghe vigente; ▪ segregazione delle responsabilità tra chi predispone i mandati di pagamento e chi li controlla; ▪ effettuazione delle riconciliazioni sulla base degli estratti conto ricevuti; ▪ aggiornamento dello scadenziario delle posizioni debitorie e creditorie; ▪ verifica periodica della corrispondenza di ciascun pagamento e incasso con la documentazione contabile e contrattuale giustificativa; ▪ previsione di limiti di importo per i pagamenti in contanti e emissione di assegni recanti la clausola di non trasferibilità.
---------------------------	--

Protocollo 8 – Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali ed in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

<i>Gestione Operativa</i>	Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D. Lgs. 81/2008, verifiche INPS da parte dell’Ispettorato del lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due). Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile
---------------------------	---

	della funzione coinvolta. Devono essere osservate specifiche procedure che disciplinino le modalità di partecipazione, da parte dei soggetti incaricati da DASSAULT ITALIA sia per DASSAULT ITALIA che per conto di terzi, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale, alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
<i>Policy DSY</i>	Deve essere rispettata la <i>Policy anticorruzione</i> .

4.2 Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.2.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico degli Esponenti Aziendali di DASSAULT ITALIA di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre DASSAULT ITALIA ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DASSAULT ITALIA, ai fini della protezione collettiva e individuale; in dettaglio è fatta espressa richiesta:
 - ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro) e alle Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti

dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (quali ad esempio. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, i Medici competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
 - ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
 - a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.
- utilizzare correttamente le apparecchiature, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deficienze ed eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
 - eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
 - rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione in aula.

In particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08 è imposto:

- il **rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge** relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di **valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione e protezione** conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di **natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di **sorveglianza sanitaria**;
- lo svolgimento delle attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di **documentazioni e certificazioni** obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito da DASSAULT ITALIA, al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure di DASSAULT ITALIA.

4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

DASSAULT ITALIA ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D. Lgs. 81/08 oltre che dalle applicabili normative speciali, con la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la nomina del medico competente e l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi.

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei relativi obblighi coinvolge ciascuno dei Destinatari, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

Protocollo 1 - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
<i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>	Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

	In particolare il DVR deve contenere tutte le informazioni utili a descrivere l'organizzazione e l'attività di DASSAULT ITALIA, oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle che si prevede di adottare. Il DVR deve essere redatto ed aggiornato sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR è rappresentato dalle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 che si tengono con cadenza almeno annuale. Alle attività relative alla gestione della sicurezza deve essere assegnato uno specifico budget annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso e con il piano di miglioramento concordato in sede di riunione ex art. 35. Integrazioni eventuali al budget di spesa che si dovessero rendere necessari per interventi non previsti possono essere decise nell'ambito dell'autonomia di spesa dell'Amministratore Delegato, in funzione delle regole generali stabilite in tema di poteri di spesa.
Modalità di gestione del DVR	DASSAULT ITALIA, attraverso la figura del Responsabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, deve: 1. adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di Valutazione dei Rischi; 2. impiegare i dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); 3. fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.
Formazione	È necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione generale e specifica a tutti gli Esponenti Aziendali.
Protocolli di verifica operativa	È necessario applicare i seguenti presidi di controllo e protocolli operativi:

	▪ effettuare controlli sulla documentazione prodotta anche da tecnici esterni incaricati, con particolare riferimento ai seguenti rischi: ○ Rischi di infortunio in ufficio (caduta e spazi stretti); ○ Rischio di infortunio dovuto all'utilizzo di videotermini; ○ Rischio di infortunio per malfunzionamento impianto elettrico; ○ Rischio di infortunio per contatto con agenti chimici (es. toner); ▪ verificare il corretto adempimento delle nomine in materia di sicurezza sul lavoro (medico competente, RSPP, RLS, etc.); ▪ verificare il sistema delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare i poteri a disposizione ed il budget conferito, nonché il relativo utilizzo; ▪ gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro devono essere scelti con metodi trasparenti; si applicano le Regole di Condotta previste dal Protocollo 3 – Reati contro la Pubblica Amministrazione.
--	--

4.3 Protocolli - Reati societari

4.3.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'*espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui art. 25-ter del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Gdf, Ispettorato del Lavoro, etc...) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio e situazione semestrale di DASSAULT ITALIA nonché degli altri documenti richiesti dalla normativa di settore;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance* (anche con l'ottenimento di specifiche lettere di attestazione);
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dal Codice Etico e dalle Policy DSY di Gruppo, in quanto applicabili; in particolare, va rispettata la Policy *Corporate principles of social responsibility*.

4.3.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.3.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali; ▪ individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di DASSAULT ITALIA la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta.

	Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione operativa	Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate da DASSAULT ITALIA. Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili. Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi. Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione. È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: – un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili; – un monitoraggio dei processi di selezione degli outsourcer che forniscono servizi di gestione contabile e di predisposizione dei documenti a favore di DASSAULT ITALIA. La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Protocollo 2 – Gestione delle operazioni societarie

Definizione dei ruoli e responsabilità	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nella documentazione necessaria per lo svolgimento
---	--

	delle attività istituzionali e regolamentate di DASSAULT ITALIA; ▪ individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di DASSAULT ITALIA le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
<i>Gestione operativa</i>	Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo. Inoltre devono essere osservati i seguenti protocolli: ▪ rispettare i regolamenti degli organi sociali, dei comitati e delle funzioni di controllo; ▪ predisporre documentazione idonea a valutare la fattibilità e la convenienza strategica e economica dell'operazione, comprendente, ove applicabile; ▪ fornire una descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione): (i) caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione; (ii) struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione; (iii) modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisor coinvolti; (iv) impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica; (v) valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare; ▪ mettere agli atti, archiviare e conservare (in formato cartaceo ed elettronico) la documentazione rilevante, (l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali); ▪ verbalizzare sui Libri Sociali le riunioni del CdA e dell'Assemblea; ▪ far accedere tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo ai Libri Sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Protocollo 3 – Gestione del rapporto con gli Organi di Controllo	
<i>Identificazione dei soggetti responsabili</i>	Nella gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo, devono essere osservate le seguenti disposizioni: ▪ identificazione del personale all'interno di DASSAULT ITALIA preposto ad interloquire con gli Organi di Controllo e alla trasmissione della relativa documentazione; ▪ possibilità per gli Organi di Controllo di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.

4.3.3 Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. in qualità di soggetto corruttore, e di istigazione alla corruzione tra privati ex art 2635-bis c.c., è necessario rispettare i seguenti protocolli generali.

È previsto l'*espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 c.c. e 2635-bis c.c., possano potenzialmente diventarli;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato, che possa influenzarne la loro discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo.

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 4 – Gestione della commercializzazione dei prodotti informatici	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità - Gestione operativa</i>	Devono essere osservati i seguenti protocolli: ▪ deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa; ▪ deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie; ▪ deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica l'ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni; ▪ individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per prodotto informatico e

	servizi correlati, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata; ▪ determinare regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento; ▪ pianificare attività di <i>benchmarking</i> (raffronto con i valori economici di mercato); ▪ effettuare attività di formazione <i>anti-bribery</i> e sul conflitto di interesse; Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Informazioni verso l'OdV	All'OdV devono essere comunicate le seguenti informazioni: ▪ operazioni di vendita superiori ad un dato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio; ▪ operazioni di vendita superiori di una data percentuale rispetto al prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali suddetti; ▪ tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).
Policy DSY	Devono essere rispettate, in particolare, le procedure <i>Policy anti-corruzione</i>, <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza e marketing guidelines</i>.

Protocollo 5 – Partecipazione a gare indette da soggetti privati

Definizione dei ruoli e responsabilità	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili del processo di partecipazione alle gare indette da soggetti privati, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nella documentazione necessaria per la partecipazione alle gare; ▪ individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di DASSAULT ITALIA le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta.
---	---

	Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
<i>Gestione operativa</i>	Devono essere osservati i seguenti protocolli: ▪ verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione alla società privata che indice il relativo bando; ▪ verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando; ▪ effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi (verifiche effettuate dalla funzione Legal, delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, verifica dell'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando); ▪ procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con terze parti private tramite adeguati supporti documentali/informativi; ▪ verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente lista degli stessi e quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti; ▪ monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.
<i>Policy DSY</i>	Devono essere rispettate, in particolare, le <i>Policy anti-corrruzione, marketing guidelines</i> e <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza</i> .

Protocollo 6 – Gestione dei rimborsi spese ai dipendenti e spese di rappresentanza	
<i>Gestione operativa</i>	Devono essere osservati i seguenti protocolli: ▪ verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse; ▪ procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle note spese; ▪ monitorare i poteri autorizzativi delle note spese e delle spese di rappresentanza; ▪ verificare la congruità e la ragionevolezza delle spese di rappresentanza.
<i>Policy DSY</i>	Devono essere rispettate, in particolare, le <i>Policy DS Global travel policy guidelines, Company car program, marketing guidelines</i> .

Si rendono applicabili, altresì i protocolli previsti in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, le cui aree sensibili sono comuni al reato di corruzione tra privati ed in particolare:

- Protocollo 3 – Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Protocollo 5 – Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- Protocollo 6 – Selezione e gestione dei dipendenti, dei collaboratori;
- Protocollo 7 – Gestione dei flussi monetari e finanziari.

4.4 Protocolli - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

4.4.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'*espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte degli Esponenti Aziendali e degli utilizzatori;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", *files sharing* o *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati;
- riprodurre CD e più in generale supporti sottoposti a licenza d'uso.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, files di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti;
- richiedere, prima di procedere all'utilizzo, le necessarie informazioni alla funzione *Business Transformation* e alla funzione *Legal* di DASSAULT SYSTEMES, in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento;
- segnalare alla Funzione *Legal* di DASSAULT SYSTEMES, l'erroneo utilizzo di un'opera di terzi tutelata dal diritto d'autore, impropriamente trasmessa o diffusa, affinché sia avviato il piano di azione più opportuno.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY Gruppo, ed il Codice Etico.

4.4.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.4.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Acquisizione di prodotti informatici	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili del processo di acquisizione di prodotti informatici; ▪ individuino nella funzione Legal il soggetto deputato a gestire per conto di DASSAULT ITALIA il rispetto legale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
<i>Gestione operativa</i>	Il processo di acquisizione di prodotti informatici richiede: ▪ il coinvolgimento della funzione Legal nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte: ○ di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; ○ che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi; ○ a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Policy DSY	Deve essere rispettata la <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza</i> .
-------------------	---

Protocollo 2 – Cessione a terzi di diritti relativi a prodotti informatici

Definizione dei ruoli e responsabilità	Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili del processo di vendita; ▪ individuino nella funzione Legal il soggetto deputato a gestire per conto di DASSAULT ITALIA il rispetto legale dei diritti di proprietà intellettuale. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione operativa	Il processo di vendita a terzi di prodotti informatici richiede: ▪ la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti; ▪ la verifica formalizzata della conformità delle caratteristiche dei diritti/servizi oggetto di vendita; ▪ il rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita; ▪ la tracciabilità delle predette attività di verifica; ▪ la verifica formalizzata sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei diritti/servizi oggetto di vendita.
Policy DSY	Deve essere rispettata la <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza</i> .

Protocollo 3 – Installazione di programmi informatici protetti

Gestione operativa	Si rende necessario prevedere: ▪ l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità dei prodotti software, nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di
---------------------------	--

	riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati; ▪ meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di programmi software.
Policy DSY	Deve essere rispettata la <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza.</i>

4.5 Protocolli - Reati informatici

4.5.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che DASSAULT ITALIA deve porsi sono i seguenti:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- Integrità: garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Divieti

La presente sezione prevede l'*espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del Decreto;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dei clienti, con cui DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico dei Clienti, con cui DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico dei clienti, con cui DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere abusivamente attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi dei clienti, con cui DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (parenti, amici, ecc.);
- utilizzare abusivamente password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile di funzione;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare:

- tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, anche con riferimento alle attività finalizzate alla fornitura di servizi presso i clienti;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti (in particolare Regolamento Europeo GDPR), nonché dei principi definiti dall'IT Policy di Gruppo, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni, sia ai fini interni che nello svolgimento delle attività presso i clienti;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) di DASSAULT al fine di evitare la commissione di reati.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare devono essere rispettate le *Policy sull'utilizzo degli strumenti elettronici, IT, mezzi di comunicazione, Policy di tutela dei dati personali relativi alle risorse umane*.

4.5.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.5.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 - Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	
<i>Applicazione di misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza informatica</i>	È necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica; ▪ il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi; ▪ il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui; ▪ il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati; ▪ il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

	▪ il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore; ▪ il personale deve attenersi alle misure adottate in forza del Regolamento Europeo GDPR in tema di trattamento dei dati personali. La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del Decreto: ▪ l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione; ▪ l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione; ▪ il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client; ▪ l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione; ▪ il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità; ▪ la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy); ▪ i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato; ▪ il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.
<i>Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi</i>	È necessario procedere mediante: ▪ l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti; ▪ la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni. È necessario garantire: ▪ la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni; ▪ la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

Formazione	Sono richieste specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi.
-------------------	--

Protocollo 2 – Gestione ed utilizzo dei prodotti informatici presso i clienti
--

Gestione operativa	È necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ prevedere controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze presso i clienti, durante le fasi di installazione, formazione e manutenzione; ▪ prevedere regole chiare e precise al fine di prevenire la detenzione e/o l'utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico dei clienti, con cui DASSAULT ITALIA intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività; ▪ assicurare la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi, telematici, realizzati e/o utilizzati presso i clienti, al fine di impedire azioni volte a danneggiare tali sistemi, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero dirette a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del loro funzionamento; ▪ monitorare gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni presso i clienti; ▪ assicurare la protezione dei dati personali e riservatezza del know-how dei clienti con cui DASSAULT ITALIA si trova ad operare.
---------------------------	---

4.6 Protocolli - Reati in materia di contraffazione, alienazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e delitti contro l'industria ed il commercio

4.6.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'*espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis ed art. 25-bis1 del Decreto;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le condizioni contrattuali e di rispettare i marchi, i brevetti, i segni distintivi dei prodotti di terzi;
- rispettare la normativa sulla tutela della concorrenza.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY di Gruppo, ed il Codice Etico.

4.6.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.6.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Gestione delle attività di commercializzazione dei prodotti informatici	
<i>Gestione operativa</i>	Oltre a quanto previsto dai protocollo 1 e 2, di cui al paragrafo 4.4.2, è necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ predisporre idonee procedure di controllo attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi (es. consumatori);

	▪ inserire clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori; ▪ predisporre controlli sulla qualità, provenienza, caratteristiche e origine dei prodotti oggetto di successiva commercializzazione.
Policy DSY	Devono essere rispettate le <i>Policy relativa al rispetto delle normative in tema di concorrenza e Marketing guidelines</i> .

4.7 Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate

4.7.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico degli Esponenti Aziendali di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi sugli strumenti finanziari, utilizzando tali informazioni;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;
- porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società e al Gruppo DSY, relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato, per il tramite di fonti istituzionali autorizzate, l'attendibilità della fonte ed essersi accertati circa il carattere non privilegiato dell'informazione.

Obblighi

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Policy del Gruppo DSY, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate e di notizie riservate;
- evitare di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY di Gruppo, ed il Codice Etico. In particolare devono essere rispettate le *Policy in materia di riservatezza, Linee Guida per interagire con gli Intermediari*.

4.7.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.7.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di DASSAULT ITALIA, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 - Gestione delle informazioni privilegiate inerenti le società clienti	
<i>Gestione operativa</i>	Stante i contatti che DASSAULT ITALIA ha con diverse tipologie di aziende anche quotate, è necessario rispettare i seguenti protocolli:

	▪ le informazioni privilegiate acquisite nel corso delle attività lavorative da tutti i dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo questi operino, devono essere trattate con il massimo riserbo e nella più aderente regola di sana e prudente gestione delle informazioni riservate; ▪ le informazioni privilegiate acquisite presso i clienti possono essere comunicate soltanto ad altri Esponenti Aziendali, che hanno necessità di conoscerle esclusivamente per finalità relative allo svolgimento dell'attività lavorativa.
--	--

Protocollo 2 – gestione e comunicazioni delle informazioni al Mercato
--

<i>Comunicati stampa e di informativa di mercato</i>	Per la diffusione al pubblico di dichiarazioni ufficiali, nonché per ogni rapporto con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, finalizzati alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni su fatti rilevanti riguardanti DASSAULT ITALIA ed il Gruppo DSY, si necessita della preventiva autorizzazione nei contenuti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.
--	---

4.8 **Protocolli - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa – reato di auto-riciclaggio**

4.8.1 **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, *è inoltre fatto divieto*, in particolare, di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

- omettere il pagamento delle imposte, mediante il ricorso a qualsivoglia strumento di elusione e di evasione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti.

Obblighi

La presente sezione prevede, conseguentemente, *l'espresso obbligo* a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle policy del Gruppo, in tutte le attività finalizzate alla:
 - ✓ *gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner commerciali anche stranieri;*
 - ✓ *tenuta della contabilità;*
 - ✓ *gestione del calcolo delle imposte e dei relativi adempimenti tributari;*
 - ✓ *gestione della liquidità e dei flussi finanziari;*

- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale, della liquidità, della finanza, delle imposte e relativi adempimenti, sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- garantire trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- utilizzare o impiegare risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- formalizzare le condizioni ed i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo;
- garantire che tutte le sottoscrizioni di tutti gli accordi con controparti commerciali prevedano la regolazione della transazione mediante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile;
- verificare la regolarità dei pagamenti e degli incassi nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo);
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle Policy DSY, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale sui reati di riciclaggio ed autoriciclaggio;
- formalizzazione di procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, aggregazioni, merger and acquisition), anche alla luce della normativa antiriciclaggio in esame.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY di Gruppo.

4.8.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell’attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.8.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)

Gestione operativa

È necessario rispettare i seguenti protocolli:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.

Inoltre è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e/o in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta da parte della funzione Finance;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;

	▪ acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.
--	---

Protocollo 2 – Gestione degli investimenti

<i>Gestione operativa</i>	L'OdV, con l'ausilio della funzione Legal, procede alla verifica di individuare eventuali indici di anomalia quali per esempio: ▪ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della attività; ▪ esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al profilo economico-patrimoniale della società; ▪ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; ▪ acquisizioni a diverso titolo di disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante; ▪ investimenti di rilevante ammontare effettuati in assenza di alcuna giustificazione nei risultati aziendali come risultanti dai bilanci; ▪ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione; ▪ acquisizioni o vendite di immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legami di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto.
---------------------------	--

Protocollo 3 – Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo

<i>Gestione operativa</i>	Con riferimento a tale area sensibile è necessario: ▪ valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una transazione infragruppo; ▪ formalizzare le condizioni ed i termini contrattuali che regolano i rapporti e le transazioni tra società appartenenti al
---------------------------	--

	medesimo gruppo; in dettaglio, per ciascuna operazione infragruppo deve essere stipulato per iscritto un contratto, che contenga rispettivamente: ○ l'indicazione delle parti del contratto; ○ la descrizione dell'oggetto (prestazione di servizi, acquisto/vendita di beni, erogazione di finanziamenti) del contratto; ○ l'indicazione del corrispettivo (prezzo, commissione, royalties, tasso di interesse) o quanto meno del criterio di determinazione del relativo corrispettivo; ○ la durata del contratto. ▪ garantire che il corrispettivo delle transazioni infragruppo sia a valori di mercato secondo le indicazioni contenute nell'art. 110, comma 7 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e nelle Linee Guida dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento; ▪ rispettare i seguenti protocolli operativi: ○ una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti sia adeguatamente archiviata e conservata presso la sede della Società; ○ le prestazioni oggetto del contratto siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate; ○ degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società; ○ i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto; ○ tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge; ○ tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.
--	--

Protocollo 4 – Gestione del cash pooling

Gestione operativa

È necessario rispettare i seguenti protocolli:

- formalizzazione del rapporto di cash-pooling mediante apposito contratto;
- effettuazione delle riconciliazioni bancarie mensili;
- gestione dei rapporti con le società partecipanti secondo modalità trasparenti e che garantiscono la tracciabilità dei flussi;
- archiviazione della documentazione bancaria in maniera esauriente e completa.

Protocollo 5 – Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti

Gestione operativa

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- segregazione nell'ambito del processo con separazione dei ruoli tra chi procede alla contabilizzazione degli accadimenti economici, chi presiede al controllo delle rilevazioni, chi è incaricato della gestione fiscale;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- utilizzo di un sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile che ha richiesto l'acquisto/vendita;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;

	▪ regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto; ▪ conteggio e determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente del Modello di cui al D.lgs. 231/2001; ▪ incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo; ▪ revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali; ▪ verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.
--	--

Protocollo 6 – Gestione delle operazioni societarie

<i>Gestione operativa</i>	Con riferimento a tale area sensibile è necessario: ▪ prevedere la trasmissione di dati ed informazioni anche di operazioni straordinarie di impresa (acquisizione, fusioni, scissioni etc....) alla funzione responsabile e all'OdV, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi anche con riferimento alla movimentazione in entrata ed uscita di liquidità al fine di verificare, ad esempio, l'esistenza di alcuni indicatori di anomalia, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ○ compimento di operazioni finanziate con pagamenti telegrafici internazionali, in particolare da paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi; ○ operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;
---------------------------	---

	○ regolamento di pagamenti mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario; ○ effettuazioni di transazioni con controparti in località inusuali; ○ invio e ricezione di denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero in località non geograficamente distanti; ○ operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze; ○ operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuate con mezzi di pagamento provenienti dai predetti paesi; ○ ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in tali paesi.
--	---

4.9 Protocolli – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

4.9.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Obblighi

La presente sezione prevede *l'espresso obbligo* a carico dei soggetti sopra indicati di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, devono essere gestiti dai soggetti responsabili identificati ed adeguatamente procurati dalla Società;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. legali, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di DASSAULT ITALIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Policy DSY di Gruppo.

4.9.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.9.1, si richiama il protocollo 4 – Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale, di cui al paragrafo 4.1.2.

4.10 Protocolli - Reati tributari

4.10.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede *l'espresso divieto* a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è ***inoltre fatto divieto***, in particolare, di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;
- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell’ambito di una transazione fiscale.

Obblighi

La presente sezione prevede, conseguentemente, ***l’espresso obbligo*** a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle policy del Gruppo, in tutte le attività finalizzate alla:
 - ✓ *gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner commerciali anche stranieri;*
 - ✓ *tenuta della contabilità;*
 - ✓ *gestione del calcolo delle imposte e dei relativi adempimenti tributari;*
 - ✓ *gestione della liquidità e dei flussi finanziari;*
- presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso;
- compilare le dichiarazioni fiscali con dati ed informazioni assolutamente veritieri;
- registrare le fatture supportate da documentazione comprovante l’esistenza nei Registri IVA;
- procedere alle liquidazioni IVA mensili nel rispetto dei termini di legge;

- organizzare sessioni formative ed informative degli adempimenti e delle scadenze fiscali;
- prevedere meccanismi di riconciliazione tra dati contabili e dati fiscali;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall’Agenzia delle Entrate;
- rispettare il Protocollo 5 “Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti” – Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio.

4.10.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell’attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.10.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	La gestione dell’area sensibile individuata deve prevedere: ▪ una netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti.
<i>Gestione operativa</i>	È necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ prevedere meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l’esistenza della transazione; ▪ che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) devono essere supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile; ▪ che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate; ▪ che le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute) siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;

	▪ garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette; ▪ prevedere incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche tramite l'invio di circolari informative; ▪ prevedere meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali; ▪ ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, sottoscrivere apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.
--	---

Protocollo 2 – Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive

<i>Gestione operativa</i>	Si rende necessario prevedere: ▪ rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili previsti dal protocollo 1 "Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)" – Reati Societari; ▪ rispetto dei protocolli di controllo previsti dal Protocollo 1 "Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)" e dal Protocollo 3 "Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo" – Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio; ▪ tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione (visura camerale, ultimo bilancio, identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.);
---------------------------	--

	▪ individuazione chiara e tracciata del referente responsabile del fornitore (ruolo ricoperto, indirizzo mail, riferimenti aziendali, sede/ufficio); ▪ accertamento della relazione esistente tra chi ha eseguito la prestazione di servizi/cessione di beni e l'intestatario delle fatture ricevute; ▪ meccanismo di controllo della validità economica dell'operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale; ▪ meccanismo di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento; ▪ utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento; ▪ regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico; ▪ meccanismo di controllo della validità oggettiva e soggettiva delle fatture ricevute, mediante check svolto congiuntamente tra area Finance, responsabile di funzione e procurement ▪ meccanismo di controllo della regolarità normativa della fattura ricevuta sotto il profilo IVA; ▪ rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali passivi che hanno riflesso economico e patrimoniale; ▪ verifica periodica della corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti e relativi importi indicati nelle certificazioni/buste paga; ▪ verifica dettagliata delle note spese mediante analisi delle autorizzazioni e dei relativi giustificativi di spesa.
--	--

Protocollo 3 – Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive

<i>Gestione operativa</i>	Con riferimento a tale area sensibile è necessario prevedere: ▪ rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili previsti dal protocollo 1 "Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge
---------------------------	--

	(presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)” – Reati Societari; ▪ tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo; in particolare, ad ogni operazione di prestazione di servizi/cessione in licenza di software deve corrispondere un ordine di acquisto inviato dal committente, un contratto, una documentazione attestante l’esecuzione della transazione (bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.); ▪ accertamento della relazione esistente tra chi ha ricevuto la prestazione di servizi/cessione di beni e l’intestatario delle fatture emesse; ▪ meccanismo di controllo della validità economica dell’operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale; ▪ utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento; ▪ regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico; ▪ meccanismo di controllo della validità oggettiva e soggettiva delle fatture emesse; ▪ verifica della corrispondenza tra l’IVA risultante dalle fatture emesse e l’IVA effettivamente incassata; ▪ rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali attivi che hanno riflesso economico e patrimoniale.
--	--

Protocollo 4 – Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile

<i>Gestione operativa</i>	È necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
---------------------------	--

	▪ rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette, in materia di termini e condizioni di conservazione della documentazione contabile e fiscale; ▪ adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione della documentazione contabile e fiscale; ▪ indicazione veritiera e corretta e relative comunicazioni del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili; ▪ meccanismo di controllo e monitoraggio del trasferimento ad archivio remoto e/o distruzione di documentazione, ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale.
--	--

Protocollo 5 – Gestione delle operazioni societarie	
<i>Gestione operativa</i>	Con riferimento a tale area sensibile, si richiamano i protocolli previsti dal Protocollo 2 – Reati societari, e dal Protocollo 6 – Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, con riferimento alla medesima area sensibile. In oltre, per ogni operazione si rende necessario analizzare con il supporto di un consulente terzo eventuali profili elusivi ai fini fiscali delle transazioni da porre in essere.

5. Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai fini dell'effettiva ed efficace attuazione del presente Modello è necessario che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo è caratterizzato dai seguenti requisiti:

– onorabilità:

ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, il membro non deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

– autonomia ed indipendenza:

valutate in relazione all'organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di DASSAULT ITALIA;
- collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;

– professionalità intesa come:

- possesso di adeguate competenze specialistiche;
- dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni;

– continuità d'azione intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

Il rispetto dei requisiti di cui sopra viene verificato all'atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la durata in carica dell'Organismo.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sarà ammessa:

- i) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente⁵⁴;
- ii) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- iii) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- iv) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al punto precedente;
- v) allorquando sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, anche se non passata in giudicato;
- vi) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con DASSAULT ITALIA ad iniziativa del membro dell'organo.

In caso di revoca dell'incarico di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla relativa sostituzione; il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull':

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di DASSAULT ITALIA corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura dell'Ente.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle Attività Sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura di DASSAULT ITALIA. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte dell'Amministratore Delegato e dei responsabili delle aree operative, nonché da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

⁵⁴ Applicabile allorquando il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche dipendente di DASSAULT ITALIA.

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività Sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da riportare su apposito libro dell'Organismo di Vigilanza, che verrà presentato e mostrato in almeno un incontro all'anno con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ovvero in tutti i casi in cui vi sia necessità;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le Attività Sensibili/aree a rischio reato per:
 - a) tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - b) verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - c) garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dall'Amministratore Delegato e dai responsabili delle diverse aree operative:
 - a) sugli aspetti dell'attività di DASSAULT ITALIA che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - b) sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'Amministratore Delegato, e se del caso al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione delle politiche adottate per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - a) sollecitare i responsabili delle aree operative al rispetto del Modello;
 - b) indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - c) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento⁵⁵.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L'Amministratore Delegato definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

⁵⁵ Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

6. Flussi informativi

6.1 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi di DASSAULT ITALIA

L'Organismo di Vigilanza riporta, su base annuale, ovvero ogni qual volta sia necessario, al Consiglio di Amministrazione di DASSAULT ITALIA.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a DASSAULT ITALIA, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello ed il Codice Etico, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

6.2 Reporting verso l'OdV: flussi informativi e segnalazioni

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'OdV di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

6.2.1 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere DASSAULT ITALIA;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso l’OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi a lui destinati.

I flussi informativi vanno inviati all’OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica dedicata.

6.2.2 Segnalazioni - Whistleblowing

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

La Società ha adottato apposita Procedura Interna di segnalazione di Reati o Irregolarità (la “Procedura”), che consente al dipendente di effettuare segnalazioni secondo le modalità di seguito indicate, assicurando la riservatezza delle comunicazioni e la loro presa in carico. Tali strumenti permettono di raccogliere, inter alia, eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal Decreto; ii) a comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

I consulenti o i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei confronti della Società, possono effettuare direttamente all’OdV l’eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Destinatari delle segnalazioni

La funzione di Compliance di Gruppo, membro dell’OdV, che riceve una segnalazione per il tramite della Procedura (o chiunque abbia ricevuto la segnalazione con qualunque mezzo) deve informare gli altri membri dell’OdV. Le segnalazioni pervenute all’OdV

devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV. L'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

Oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

Segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante indica i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità (in ogni caso le segnalazioni anonime sono sconsigliate); (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Qualora la segnalazione sia palesemente infondata e/o fatta con dolo o colpa grave e/o con lo scopo di nuocere alla persona segnalata, la Società e la persona segnalata sono legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

Canali di comunicazione

I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che seguono, in ossequio alla normativa in tema di *Whistleblowing*, garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali ritorsioni, inoltre, la Società monitora che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare in base alla gravità dei fatti, e comunque alla luce dei criteri previsti dal Capitolo 8 del Modello, i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati.

I canali previsti sono i seguenti:

Posta interna riservata: utilizzando le apposite cassette postali. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura “*Strettamente confidenziale. Informativa da dipendente*”, ciò al fine di garantire la massima riservatezza.

Casella di posta elettronica: people.ethicscommittee@3ds.com

Segnalazioni vietate

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto o del Codice Etico. L’anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l’inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l’inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell’integrità della compagnia o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello.

7. Diffusione del modello

La Società consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

7.1 Formazione del personale

In dettaglio, per quanto riguarda la formazione, DASSAULT ITALIA ha previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti a DASSAULT ITALIA dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, le Attività Sensibili e i protocolli ad esse riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato DASSAULT ITALIA nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- pervasività: viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano per conto della Società;
- documentabilità: al termine delle sessioni formative, deve essere dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti proposti;
- responsabilizzazione: al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello.

A tal fine, DASSAULT ITALIA intende dedicare apposite sessioni informative e formative sugli argomenti di cui al primo capoverso del presente paragrafo. Alla riunione partecipano gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di DASSAULT

ITALIA. Tale sessione informativa e formativa verrà ripetuta con cadenza almeno biennale.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il livello di formazione è, altresì, attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle menzionate Attività Sensibili, così come individuate nel capitolo 3 che precede, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai protocolli relativi.

In ottemperanza ai principi sopraesposti, l'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Completano il quadro delle attività di informazione/formazione:

- l'invio di e-mail di aggiornamento con periodicità semestrale;
- la previsione di apposita informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti.

7.2 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Ai soggetti terzi, esterni a DASSAULT ITALIA (ad esempio, Consulenti e Partner) è fornita apposita lettera informativa sull'avvenuta adozione del Modello, sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, previo invito a prendere visione della copia disponibile sul sito Internet.

Laddove possibile sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze del seguente tenore: "DASSAULT ITALIA nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico ad esso allegato. La controparte dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da DASSAULT ITALIA, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a DASSAULT ITALIA".

8. Sistema disciplinare

8.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle Regole di Condotta previste dal Modello, come definite al Capitolo 4 (insieme costituito dai protocolli previsti dal Capitolo 4 del presente Modello, Codice Etico, procedure aziendali di Gruppo e le altre regole previste dal sistema di controllo interno) da parte di lavoratori dipendenti di DASSAULT ITALIA e/o dei dirigenti dello stesso, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le Regole di Condotta sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

8.2. Violazioni del modello

Ai fini dell'ottemperanza del D. Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni delle Regole di Condotta, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

8.3. Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle Regole di Condotta sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Commercio Terziario.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto

riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il rimprovero verbale, applicabile qualora il lavoratore violi una delle Regole di Condotta (ad esempio, che non osservi una procedura SOX, un protocollo prescritto dal Modello, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle Regole di Condotta richiamate dal Modello stesso;
- 2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le Regole di Condotta o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle Regole di Condotta stesse;

- 3) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle Regole di Condotta, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle Regole di Condotta, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo a DASSAULT ITALIA, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- 4) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle Regole di Condotta e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di DASSAULT ITALIA delle misure previste dal D. Lgs. 231/01;
- 5) la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle Regole di Condotta e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di DASSAULT ITALIA delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti agli organi competenti di DASSAULT ITALIA, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

8.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle Regole di Condotta da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata della normativa vigente, o di mancato rispetto delle Regole di Condotta da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente l'Organo di Controllo, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle Regole di Condotta, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni della normativa vigente, o di mancato rispetto delle Regole di Condotta ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

8.5. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle Regole di Condotta da parte dei dirigenti, si provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) multa;
- ii) sospensione dal lavoro;
- iii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

8.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati a DASSAULT ITALIA da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello, del Codice Etico, delle Procedure aziendali di Gruppo e delle altre regole del sistema di controllo interno, ove applicabili, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a DASSAULT ITALIA, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

8.7. Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

9. Adozione ed aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all'Amministratore Delegato di DASSAULT ITALIA - previa informativa all'Organismo di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, quali la modifica dell'organigramma o la modifica del capitolo 1 nel caso di riforma legislativa che possa ampliare il novero dei reati ai sensi del Decreto senza tuttavia avere un impatto sulle Attività Sensibili di DASSAULT ITALIA e sulla implementazione di nuovi protocolli. In ogni caso le modifiche e le integrazioni apportate dovranno essere ratificate con delibera del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento delle procedure esistenti e dell'implementazione di nuove.

Allegato 1: Organigramma

Allegato 2: Codice Etico di Gruppo